

Cap. 13

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

13. Norme tecniche di attuazione del P.R.

13.1. Disposizioni generali.

- Art. 1 - Le direttive del presente Piano Regolatore hanno valore normativo immediato per tutte le attività urbanistiche da svolgersi entro il perimetro dell'agglomerato industriale, indicato con apposito simbolo nelle planimetrie del Piano in scala 1 : 2000, che costituiscono parte integrante delle presenti norme.
- Art. 2 - L'esecuzione del Piano Regolatore dell'Area di sviluppo Industriale (ASI) avverrà in base agli elaborati grafici redatti su planimetrie catastali di cui all'art. 11, della circolare 9.3.1961 n° 2356 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, contenente criteri e direttive per la redazione dei piani territoriali delle Aree di Sviluppo Industriale e dei Nuclei di Industrializzazione. Per analogia, si estende la norma valida per le A.S.I. della Cassa per il Mezzogiorno alle A.S.I. regionali, come appunto è l'ASI di Agrigento.
- Art. 3 - Per le attività urbanistiche da svolgersi fuori del perimetro degli agglomerati le direttive del Piano hanno valore normativo immediato, per quanto riguarda le opere previste a carico del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale; per le altre opere hanno gli effetti previsti dall'art. 6 della legge 17.8.1942 n° 1150 e sue successive modificazioni.
- Art. 4 - Le eventuali difformità tra le previsioni dei piani urbanistici, già in vigore o in corso di perfezionamento, da parte dei componenti Organi locali, ed il piano regolatore per l'Area di Sviluppo Industriale, saranno risolte in base all'art. 21 della legge 29.7.1957 n° 634 e successive modificazioni, e tenute presenti le direttive della citata circolare del 9.3.61, n° 2356, art. 3), comma b).
- Art. 5 - Le opere previste dal piano regolatore saranno attuate mediante progetti esecutivi redatti sulla base della planimetria in scala 1: 2000, di cui al precedente articolo 1, e delle planimetrie catastali di cui all'art. 2.
- Art. 6 - Il Consorzio emanerà un apposito regolamento, a cui dovrà uniformarsi l'attività edilizia di tutte le industrie e degli altri Enti, che si installeranno en-

tro il perimetro dell'agglomerato. Nel seguito si anticipano le prescrizioni generali relative alle zone in cui è suddiviso il territorio nelle planimetrie di progetto.

Art. 7 - Le abitazioni sono assolutamente proibite entro l'agglomerato industriale. Sono consentiti gli alloggi per il personale di custodia e per un numero limitato di addetti alla sorveglianza continuativa degli impianti e delle loro famiglie, comunque previa autorizzazione dei competenti Organi del Consorzio.

Art. 8 - Tutti i collegamenti delle reti infrastrutturali di qualsiasi tipo dovranno essere fatti in modo da non pregiudicare l'utilizzazione dei collegamenti eseguiti da parte di stabilimenti industriali di successivo insediamento, senza che ciò rechi danno agli stabilimenti già insediati.

Art. 9 - L'accesso ai lotti industriali dovrà essere aperto direttamente sulle strade di penetrazione e lottizzazione, avendo cura di prevedere in corrispondenza dell'accesso stesso quelle opere di sistemazione stradale (slarghi, aiuole, ecc.) che rendano agevole la manovra dei veicoli.

Le succitate opere di sistemazione dovranno essere previste in piani esecutivi approvati dagli Organi competenti.

L'accesso ai lotti industriali potrà essere aperto sugli assi di scorrimento industriale solo qualora se ne presenti la necessità, specificatamente approvata dal Consorzio, o vi sia una precisa indicazione da parte del Piano.

Art. 10 - Gli edifici per gli uffici che dovessero sorgere entro i lotti industriali devono essere posti in condizioni ambientali soddisfacenti.

Art. 11 - Le zone destinate a nuove sedi stradali proposte dal P. R. o ad ampliamenti di strada esistenti non debbono subire alcuna variazione rispetto allo stato di fatto fino all'approvazione dei progetti esecutivi.

13.2. Fasi di attuazione del Piano.

Art. 12 - Non si potrà procedere alla esecuzione delle infrastrutture previste dalla 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> fase del P. R. e all'assegnazione dei lotti relativi, fino a quando non si sia saturata per almeno il 50% la disponibilità di aree relative a ciascuna delle fasi previste dal Piano.

13.3. Prescrizioni di zona.

Art. 13 - Le zone contenute entro il perimetro degli agglomerati industriali, per le quali il presente Piano ha valore normativo immediato, sono le seguenti:

- a) aree destinate a lotti industriali (I)
- b) aree destinate ad attività artigianali (A)
- c) aree destinate a servizi generali (S)
- d) aree destinate a verde attrezzato con alberatura ad alto fusto (VA)
- e) aree destinate a servizi particolari (MD)
- f) aree destinate a verde di rispetto per passaggio infrastrutture (VI)
- g) aree vincolate a fascia di rispetto esterne all'agglomerato
- h) aree destinate agli scali ferroviari (F)
- i) aree destinate alle opere di sistemazione idraulica di corsi d'acqua (O.I)

Art. 14 - Aree destinate a lotti industriali. (I)

Sono le aree delle unità di collocazione divise in lotti destinate a ricevere gli insediamenti industriali con le loro costruzioni (stabilimenti, edifici per uffici e servizi, magazzini ecc.).

- La superficie coperta di ogni singolo lotto industriale non dovrà superare l'indice di copertura pari a  $0,35 \text{ m}^2/\text{m}^2$  (35 % del lotto intero). Per superficie coperta s'intende la proiezione orizzontale della costruzione soprastante al piano di campagna con esclusione delle terrazze scoperte a balzo. Le costruzio

ni sotterranee e seminterrate non potranno superare con le loro superfici l'indice di copertura ammesso. Sono ammesse eccedenze per le intercapedini nel valore massimo del 10%.

- L'indice di fabbricabilità fondiaria è fissata in 4,0 mc/mq come valore massimo da non superare per lotti industriali fino a 5,0 ha. Per lotti di dimensioni maggiori a 5,0 ha vale l'indice massimo di 5,0 mc/mq.

Per indice di fabbricabilità fondiaria s'intende il rapporto fra il volume fuori terra del fabbricato e la superficie protetta sul piano orizzontale del lotto industriale. Dal calcolo del volume vengono esclusi i volumi tecnici quali i volumi determinati dalle coperture a tetto (purchè contenute entro l'inclinata 1:1), a volta, a shed non utilizzate come locali da abitazione, dai serbatoi relativi locali, da extra corse di montacarichi e ascensori, da torri evaporative d'impianti refrigeranti, da vani scala, da camini d'impianti termici. Oltre a quanto specificato, possono essere riconosciuti quali "volumi tecnici" altri volumi determinati da apparecchiature e locali ad esse strettamente connessi previa autorizzazione da parte del Consorzio dell'A.S.I. e dell'Ufficio tecnico del Comune che deve rilasciare la licenza di costruzione.

Dal computo del volume debbono inoltre escludersi i volumi determinati da tettoie coprenti aree destinate a parcheggi e transito di autoveicoli ed a operazioni di carico e scarico merci. In casi del tutto particolari, il Consorzio può autorizzare costruzioni con indici superiori a quelli già espressamente indicati, purchè comunque non venga superato un indice di fabbricabilità superiore a 8,00 mc/mq.

- All'interno di ogni lotto dovranno essere riservati almeno 4 mq ad addebito per parcheggio di autoveicoli ad uso privato. Dovranno inoltre prevedersi aree di sosta di autoveicoli pesanti in proporzione al movimento merci previsto dall'industria localizzata nel lotto. Il corretto dimensionamento di tali parcheggi dovrà comunque essere dimostrato in sede di

presentazione della domanda di insediamento al Con-  
sorzio.

- L'altezza dei fabbricati da costruire nei lotti in-  
dustriali deve essere misurata rispetto al piano  
di campagna che si viene a determinare dopo l'avve-  
nuta sistemazione dei terreni. Per altezza del fab-  
bricato s'intende la distanza fra il piano di cam-  
pagna così determinato e la linea d'incontro della  
facciata con il piano di copertura (quote di gron-  
da) oppure col piano di calpestio della copertura  
a terrazza. Qualora i fabbricati prevedessero un  
parapetto in muratura lungo il perimetro l'altezza  
verrà computata col parapetto valutato metà della  
sua altezza effettiva. Per le coperture a shed l'  
altezza va conteggiata dai punti di base. Le altez-  
ze massime da raggiungere sono così stabilite:
- ml. 12,0 per costruzioni da realizzare in lotti  
inferiori a 5,0 ha;
- ml. 16,0 per costruzioni da realizzare in lotti  
maggiori di 5,0 ha.

Non si ritiene opportuno porre limiti in altezza  
per tutte quelle apparecchiature speciali (caminie  
re, antenne, serbatoi, ecc.) necessarie per il nor  
male funzionamento degli impianti dello stabilimen  
to industriale.

Il Consorzio, inoltre, avoca a se la decisione di  
autorizzare insediamenti industriali che prevedono  
altezze di fabbricati superiori a m. 16,0, in casi  
del tutto particolari e speciali.

- Le altezze delle recinzioni dei lotti dovranno es-  
sere eseguite in maglia o cancellata metallica per  
una altezza massima di 2 metri. Può essere concessa  
la costruzione di muretto per un'altezza massima di  
un metro e con sovrastante cancellata o maglia di  
un metro.
- Le strade interne ai lotti dovranno avere una car-  
reggiata non inferiore a 7,0 m con raggi di curvatu  
ra minimi di 10,0 m.
- Le insegne pubblicitarie e le costruzioni relative  
dovranno essere approvate dal Consorzio.
- All'interno di ciascun lotto dovranno prevedersi a  
ree destinate ad alberatura, profonde non meno di

3 metri e pari almeno a  
1/3 x metro x 3.

- La progettazione degli uffici amministrativi e delle attrezzature sociali dovrà essere eseguita con una densità edilizia fondiaria inferiore a  $4 \text{ m}^3/\text{m}^2$ . L'area da computare relativa agli edifici comprende gli spazi destinati a parcheggio per gli addetti, fornitori dei servizi, visitatori.
- Ogni edificio industriale deve sorgere isolato ed avere distacchi dal confine delle fasce di rispetto delle strade non inferiori a 8 m e dai corpi di fabbrica dello stesso complesso, pari almeno all'altezza dell'edificio verso il distacco, ed in ogni caso non inferiore a m 6.
- La distanza dei parcheggi dalle recinzioni lato strada deve essere superiore a m 8,0.

Fanno eccezione al rispetto dell'inclinata 1:1 i e ciminiere, le antenne e tutte quelle apparecchiature speciali (piano di carico, ponti mobili), strettamente connessi alla funzionalità dello stabilimento. Le recinzioni devono essere arretrate in corrispondenza degli ingressi carrabili, di una profondità non inferiore alla larghezza dell'ingresso.

Art. 15 - Aree destinate ad attività artigianali e semiindustriali. (A)

- In tale zona è consentita anche la costruzione di edifici rustici industriali ed impianti al servizio dell'artigianato industriale e relativi depositi e magazzini.
- Le costruzioni possono sorgere su appezzamenti di terreno aventi superficie fino a 5000 mq e debbono risultare distaccati dai confini per una misura pari all'altezza del fronte del fabbricato verso il confine e comunque non inferiore a 6 metri.
- Ogni lotto di area inferiore a 2500 mq potrà essere dotato di un alloggio non superiore a 80 mq compresi i servizi, corridoi e ripostigli. Per i lotti da 3000 a 5000 mq l'alloggio potrà arrivare a 100 mq.
  - L'indice di fabbricabilità ammessa deve essere inferiore a  $3 \text{ m}^3/\text{mq}$ . Il criterio di calcolo del volume deve essere analogo a quanto stabilito specificatamente per le aree destinate ai lotti industriali.
  - L'unità di localizzazione artigianale si suddividerà in lotti da 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 e 5.000 mq.

- L'indice di copertura ammesso è inferiore a 0,4 mq/mq (40% del lotto).
- L'altezza massima dei fabbricati non potrà superare i 10,0 m. La stima dell'altezza sarà eseguita con gli stessi criteri esposti per le aree destinate ai lotti industriali.
- All'interno dei lotti, dovrà essere prevista una area ad alberatura con una dimensione non inferiore a 4,0 m, almeno pari a  $\frac{L \cdot P}{4}$  dove P è il perimetro del lotto.
- I lotti potranno essere suddivisi ulteriormente in parcelle da 500 a 250 mq, purchè l'impostazione urbanistica dell'insediamento artigianale ubbidisca ai criteri generali stabili per i lotti.
- Solo eccezionalmente il Consorzio potrà accettare soluzioni architettoniche e volumetriche che eccedano dalle soluzioni citate.
- Nei lotti da 5000 mq potranno trovare localizzazione i rustici industriali.  
Le recinzioni debbono essere arretrate in corrispondenza degli ingressi carrabili di una misura almeno pari alla larghezza dell'ingresso.

Art. 16 - Aree destinate a servizi generali. (S)

La progettazione dei singoli edifici e la relativa sistemazione esterna è subordinata alla redazione da parte del Consorzio di un progetto planivolumetrico d'insieme in cui siano indicati l'ubicazione e le masse dei singoli edifici e la distribuzione e la sistemazione delle zone a verde dei parcheggi, ecc.

Comunque è fin d'ora opportuno stabilire quanto segue con le modalità citate nel paragrafo, ad essi intestato:

- il 70% dell'intera area deve essere sistemata a verde pubblico.
- il 15% dell'intera area deve essere riservata a strade, piazzali, marciapiedi, parcheggi pubblici,

fontane, vivai. Le strade dovranno avere una carreggiata minima di 7,00 m. ed i piazzali dovranno permettere svolte con raggi di curvatura di almeno 20,00 m.

- Il restante 15 % rappresenta l'aliquota di superficie coperta dai fabbricati di servizio. Sono ammesse costruzioni al massimo di due piani più un seminterrato. L'altezza massima dei due piani sopra terra è di 10,00 m., mentre il piano seminterrato può fuoriuscire dal piano di campagna per m. 1,50 al massimo.

Art. 17 - Aree destinate per servizi particolari. (M)

Sono zone destinate a servizi particolari (quali mense, bar, ristoranti), distribuiti all'interno dell'agglomerato industriale in modo distinto dai servizi generali e rapidamente raggiungibili dagli addetti.

Il dimensionamento di questi servizi va fatto in media per 700 addetti. I servizi dovranno coprire

Art. 18 - Zone destinate agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto. (D)

L'unica prescrizione della zona è quella di assicurare un filtro verde sull'intorno al perimetro dell'area.

Art. 19 - Aree destinate a verde attrezzato con alberatura ad alto fusto. (VA)

E' l'area assolutamente inedificabile, destinata ad essere attrezzata con alberi ad alto fusto (preferibilmente cipressi, oppure pioppi, eucalipti, ecc.), avente lo scopo di isolare l'agglomerato dalle zone circostanti, esterne ad esso. Tali zone hanno anche la funzione di frangivento e trovare localizzazione nei pressi dell'agglomerato

Art. 20 - Aree destinate a verde di rispetto per l'assetto infrastrutturale. (VI)

Sono aree assolutamente inedificabili destinate a

13.4. Vincoli.

13.4.1. Tutela del passaggio e delle bellezze naturali.

- Art. 24 - Le costruzioni degli stabilimenti industriali dovranno essere progettate e curate in tutti i loro particolari al fine di ottenere degli edifici di un certo livello architettonico, tale da non suscitare evidenti contrasti col paesaggio circostante.
- Art. 25 - Per quanto attiene la sfera di competenza della legge 29 giugno 1939 n° 1497 e del relativo regolamento (R.D. 3 giugno 1940 n° 1357) - che costituiscono, come è noto, il principale strumento dell'azione moderatrice dello Stato in questo delicato settore - se ne richiamano i contenuti e la attenta osservanza delle disposizioni qualora applicabile, in quanto oggi è di vitale importanza, anche in assenza di una normativa specifica per i singoli casi, tenere presente i fatti ben più numerosi che bisogna rispettare e che riguardano la tutela della natura, dei caratteri biologici, della flora, della fauna, e, quindi, di tutto l'ambiente.
- Art. 26 - Sulle strade interne degli Agglomerati Industriali deve essere impedito ogni eccesso della pubblicità stradale, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Antichità e Belle Arti con la circolare n° 19 prot. 2.149 div. II del 13.3.1950 e con circolare n° 430 prot. 11.425 div. II del 18.12.1963.
- Art. 27 - Per quanto attiene la tutela del patrimonio arboricolo ed in particolare delle alberature stradali si richiama il rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti con la circolare n° 469 prot. 8.639 div. II del 24.12.1964 e con la circolare n° 397 prot. 8.106 div. II del 24.10.1966 e delle disposizioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale Circolazione con la circolare n° 8321 dell'11.8.1966.

13.4.2. Norme di salvaguardia dell'inquinamento della  
aria e delle acque.

Art. 28 - Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, si fa riferimento alla legge n° 615 del 13 luglio 1966 e al relativo Regolamento di esecuzione per il settore delle industrie. Il campo di applicazione di tale regolamento, come enunciato dall'art. 1, trova efficacia per tutti gli impianti industriali dislocati nel territorio nazionale.

L'art. 3 fissa le caratteristiche cui debbono rispondere gli "impianti di abbattimento". La progettazione di questi impianti dovrà essere effettuata contemporaneamente a quella degli impianti industriali interessati. Inoltre gli "impianti di abbattimento" dovranno essere progettati per funzionare in tutte le condizioni nelle quali funzionerà l'impianto industriale collegato.

Poichè anche un buon impianto di abbattimento può determinare l'inquinamento se male condotto, l'articolo 4 stabilisce i concetti su cui deve essere basata la manutenzione delle apparecchiature e indica le condizioni nelle quali è indispensabile avere il raddoppio degli impianti antismog in modo che qualunque guasto accidentale possa essere ovviato con l'impianto di riserva. L'articolo cinque stabilisce le modalità per l'approvazione degli impianti di abbattimento da parte delle autorità comunali.

Gli articoli sei e sette trattano della procedura per l'espletamento della vigilanza e dei sopralluoghi agli stabilimenti industriali. La vigilanza è demandata ai comuni, mentre i sopralluoghi saranno effettuati da una apposita commissione provinciale nominata dal comitato regionale.

L'articolo otto indica i limiti massimi delle principali sostanze inquinanti che nell'area non potranno superare i valori indicati sia come concentrazione di punta, sia come concentrazione media.

di tali valori se ne riportano i dati nella ta-  
bella a pagina seguente.

Ai comitati regionali spetta inoltre il compito di fissare i limiti massimi delle emissioni di sostanze inquinanti in modo che non siano superati i valori di inquinamento.

Gli accertamenti che dovranno essere compiuti dal servizio di rilevamento sono trattati dall'articolo nove. I laboratori provinciali avranno il compito di informare i comitati regionali ogni qualvolta le concentrazioni di sostanze inquinanti superino i valori stabiliti.

L'articolo dieci prevede norme transitorie che si riferiscono agli stabilimenti attualmente esistenti: nel periodo massimo di quattro anni e mezzo questi dovranno sistemare i loro impianti al fine di ridurre entro i limiti accettabili l'inquinamento prodotto. In questo frattempo però dovranno operare in modo graduale la riduzione delle sostanze tossiche emesse.

L'articolo undici prevede che il Ministro della Sanità possa emettere istruzioni sulle modalità e le tecniche di rilevamento dei valori massimi per le emissioni e per i metodi di analisi. Il comando provinciale dei vigili del fuoco opererà inoltre il censimento di tutti gli impianti industriali.

VALORI PER LIMITI DELLE IMMISSIONI

I N Q U I N A N T I	Concentrazioni di punta 1013 mbar 25° C		Concentrazioni medie 1013 mbar 25° C	
	P.P.m. (mg/m <sup>3</sup> )	durata del prelievo (minuti)	P.P.m. (mg/m <sup>3</sup> )	durata del prelievo (minuti)
Ossidi di zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	0,30 (0,80)	30	0,15 (0,40)	24
Cloro (Cl <sub>2</sub> )	0,20 (0,60)	30		24
Acido cloridrico	0,20 (0,30)	30	0,03 (0,05)	24
Composti di fluoro espressi come fluoro	(0,06)	30	(0,02)	24
Solfuro di idrogeno (idrogeno solforato)	0,07 (0,10)	30	0,03 (0,05)	24
Sostanze organiche totali espresse come esano, derivanti da raffineria	80,00 0,30 (0,50)	30 30	40,00 20,10 (0,20)	24 24
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	50,00 (57,00)	30	20,00 (23,00)	8
Ossido di carbonio	0,05 (0,75)	30 120	(0,01) (0,30)	8 24
Composti di piombo (Pb)				
Polveri inerti sospese				
Silice libera cristallina contenuta nelle polveri espresse come SiO <sub>2</sub>	(0,10)	120	(0,02)	24

Art. 29 -- Per quanto riguarda l'inquinamento delle acque, in assenza di una legislazione vigente, ci si dovrà attenere a quanto segue:

\*) il controllo permanente sulle acque superficiali e profonde è affidato al Consorzio dell'Area di Sviluppo Industriale. Allo scopo di permettere al Consorzio dell'A.S.I. un efficace controllo sulla utilizzazione dell'Area, i titolari di stabilimenti, serbatoi e depositi di tipo industriale ivi installati, dovranno far pervenire OGNI ANNO una relazione coi seguenti dati:

- a) consumo e fonti delle acque usate per uso industriale e potabile; alle generiche notizie dovranno essere allegati campioni delle acque con relativo certificato delle analisi chimico-batterologiche;
- b) caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche degli scarichi di lavorazione industriale dimostrate da campioni ed analisi da allegare alla relazione; entità degli scarichi effettuati in un giorno e punti di scarico; descrizione degli impianti di depurazione delle acque prima dell'immissione nei punti di scarico.

Le caratteristiche standards dell'acqua in uscita dagli impianti di depurazione con sortile potranno essere le seguenti:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1) pH                      | Compreso fra 6, 0 e 8, 9  |
| 2) B.O.D. 5 a 20°C         | Massimo 25 milligrammi per litro, senza superare la media di 20 milligrammi nelle 24 ore. |
| 3) Sostanze in sospensione | Contenuto massimo 30 milligrammi per litro in media nelle 24 ore.                         |
| 4) Oli minerali            | Contenuto massimo 10 milligrammi per litro. Non debbono comunque verificarsi              |

- ...oli o effetti opalescenti in superficie dell' effluente.
- 5) Oli commestibili e grassi      Contenuto massimo 20 milligrammi per litro con estratto totale;
  - 6) Fenoli e composti      Contenuto massimo 0,1 milligrammi per litro.
  - 7) Contenuto salino      Non deve procurare effetti nocivi nell'effluente.
  - 8) Sostanze sedimentabili      Contenute entro 0,3 milligrammi per litro dopo 20 ore.
  - 9) Ossigeno      Le acque di scarico non debbono ridurre il contenuto d'ossigeno a valori inferiori a 5 milligrammi per litro.
  - 10) Temperatura      Inferiore a 30° C.
  - 11) Odore      Non deve essere fonte di disturbi.
  - 12) Colore      Col metodo al platino-cobalto non più di 30 milligrammi per litro.
  - 13) Trasparenza      Non inferiore a 25 cm.
  - 14) Tossicità      Debbono essere esenti da disturbi e i pesci e organismi diversi dai pesci.
  - 15) Putrescibilità      Le sostanze putrescibili debbono essere assenti nel periodo di 5 giorni.
  - 16) Ferro      Contenuto massimo 1,0 mg/l.
  - 17) Silice      Contenuto massimo 3,0 milligrammi per litro.

- 18) Ammoniaca L'aumento del contenuto in ammoniaca dell'acqua dell'effluente non deve essere superiore a 0,1 milligrammi per litro.
- 19) Sostanze tossiche (cromo, ecc.) I limiti vengono stabiliti a seconda la diluizione che offre l'effluente.
- 20) Microorganismi patogeni Assenti.
- 21) Detergenti sintetici del tipo non biodegradabile Assenti.
- 22) Solfuri e mercaptani Limite massimo 0,1 mg/l.

Tali valori standard potranno, alcuni, subire modifiche a seguito di uno studio riguardante le caratteristiche dell'effluente che ricovera le acque depurate.

- c) Le caratteristiche standard dell'acqua in uscita dagli stabilimenti industriali ed in entrata nell'impianto di depurazione consortile dovranno essere le seguenti:

<u>Tipo di affluente</u>	<u>Inquinanti</u>	<u>Limite accettabilità</u>
Acque chimiche	BOD <sub>5</sub>	Il BOD <sub>5</sub> , carico biologico, (espresso normalmente in Kg. BOD <sub>5</sub> /g) deve essere fissato in funzione delle necessità di scarico, poiché tale parametro serve a dimensionare l'impianto.
	pH	2 + 10
	Idrocarburi separ. mecc.	200 mg/l
	Grassi ed olii combustibili	10 mg/l
	Solventi organici	30 + 40 mg/l

Fenoli	10 mg/l
Acrinolitrite	5 mg/l
Sostanze coloranti	tracce
Formaldeide	tracce
Detergenti	sole biodegr. (LAS-AOS)
Pesticidi	assenti
Piombo tetraile	assente
Arsenico	0,005 mg/l
Cr III <sup>+</sup>	0,2 mg/l
Cr VI <sup>+</sup>	assente
N totale (NO <sub>3</sub> )	1,5 mg/l
Hg	0,005 mg/l
Mo	0,05 mg/l
Ni	0,10 mg/l
Pb	0,05 mg/l
Cu	0,05 mg/l
Zn	0,10 mg/l
Totale metalli pesanti	0,50 mg/l
F	1,00 mg/l
Solfuri come S- -	3,00 mg/l
Cianuri	assenti
Acque bianche pH	6,5 ÷ 7,5
TOC	10 mg/l

Art. 30 - Il Consorzio dell'Arca di Sviluppo industriale, al quale è demandato il controllo delle acque, dovrà stabilire un regolamento che precisi le caratteristiche chimico - fisico delle acque di

rifiuto delle singole aziende, all'uscita del loro stabilimento e quindi in entrata all'impianto di depurazione consortile, che dovranno risultare funzione dei particolari cicli produttivi aziendali e delle possibilità diluenti degli effluenti.

Portanto ogni agglomerato avrà un regolamento diverso. *K*

13.5. Ulteriori vincoli, validi esclusivamente per l'agglomerato industriale di Palma di Montechiaro - Licata

Art. 31 - L'agglomerato di Palma - Licata, localizzandosi in prossimità del progettato aeroporto di Agrigento Piano Romano, deve sottostare a ulteriori vincoli, di cui agli articoli seguenti, che consentono la piena agibilità dall'aeroporto.

Art. 32 - Le altezze massime di edifici, capannoni, serbatoi, etc. e di tutte le costruzioni connesse al buon funzionamento degli impianti industriali debbono sottostare alle quote individuate dalle superfici di avvicinamento degli aerei (annesso 14 norme I.C.A.O.) e alle quote individuate dai piani di localizzazione di minima pendenza del localizzatore degli aerei (sistema ILS - II categoria).

Art. 33 - Le quote dei piani suddetti vengono riportate sulla planimetria 1 : 10.000, allegata al presente Piano, che costituisce, coi suoi vincoli, la carta delle Norme di sito delle costruzioni previste nell'agglomerato.

Art. 34 - Le altezze massime delle costruzioni dovranno comunque essere inferiori di m. 1,0, per motivi di sicurezza, rispetto alle quote riportate sulla planimetria di cui all'Art.33.

Art. 35 - Per valutare l'altezza massima di una costruzione occorre procedere col seguente criterio :

1) si deve localizzare sulla suddetta carta 1 : 10.000 l'area impegnata dalla costruzione, dividendola in reticolo sufficientemente fitto.

Ogni quadratino del reticolo, assimilato con approssimazione ad un punto, sarà interessato dal passaggio su di esso di due curve: l'una relativa al vincolo dell'annesso 14, l'altra relativa al vincolo del localizzatore.

In corrispondenza delle due curve sarà possibile leggere le quote dei due vincoli coesistenti.

La minima fra le due quote lette è il vincolo valido per la costruzione.

2) La minima lettura dovrà inoltre essere decurtata di m. 1,0.

3) La differenza fra la lettura così decurtata e la quota del piano di campagna su cui poggia la costruzione è l'altezza massima della costruzione.

Art. 36 - Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche degli impianti industriali, non sono con

sentite emissioni di fumi che, in funzione del regime anemometrico prevalente possano costituire un ostacolo ad una buona visibilità a terra e in volo nell'ambito dei circuiti di traffico aeroportuale, valutabile in un'area con raggio di 3 miglia attorno al centro dello scalo.

Art. 37 - Per quanto riguarda le linee elettriche, queste dovranno rispettare le norme di sito, di cui agli articoli precedenti, e inoltre non dovranno esservi linee elettriche attraversanti l'asse della pista in direzione ovest, sia la soglia della pista e il mare.

Inoltre le linee elettriche interessanti il sub-agglomerato nord-est dovranno, il più possibile, mantenersi paralleli all'asse della pista.

Art. 38 - Potranno non sottostare ai vincoli imposti dal localizzatore, di cui agli articoli precedenti, quelle particolari costruzioni o apparecchiature, direttamente connesse alla buona funzionalità degli impianti, come torri, camini, torce, purchè la sezione offerta all'energia irradiata dal localizzatore sia minima.

In linea di massima strutture di sezione non superiore a 3 m. e di forma circolare non dovrebbero costituire un ostacolo pregiudizievole.

Art. 39 - Le strutture industriali non dovranno provocare disturbi alle apparecchiature radar dell'area aeroportuale.

Art. 40 - Comunque, la verifica del rispetto di tali vincoli è demandata al Ministero Trasporti, D.G. A viazione Civile, Servizio Navigazione Aerea, cui le Aziende industriali, per realizzare i propri impianti, dovranno sottoporre i loro progetti per il preventivo parere.

13.6. Bonifica da residuati bellici

Art. 41 - Tra le indagini di carattere preliminare è stato esaminato anche l'aspetto della eventuale presenza di residuati bellici nelle aree oggetto del presente Piano Regolatore, in quanto è noto che diverse zone della Provincia di Agrigento, durante l'ultimo conflitto bellico, sono state teatro di combattimenti.

A tale fine è stato interpellato il competente Ministero della Difesa, dal quale abbiamo ricevuto la comunicazione della Regione Militare della Sicilia XI Comando Militare Territoriale Comando Genio prot. 5124/M/2451 del 26.5.1973, che si allega al presente paragrafo.

Pertanto, nel caso che il responso dell'Autorità Militare sia positivo per tutti o parte degli Agglomerati Industriali, sarà necessario che il Conorzio dell'A.S.I. della Provincia di Agrigento provveda ai lavori di bonifica in questione a mezzo Ditta specializzata, iscritta nell'apposito Albo dell'Amministrazione Militare.

La bonifica da residuati bellici, infatti, ai sensi del D.L.L. n. 320 del 12.4.46, viene effettuata da Ditte specializzate e l'Autorità Militare autorizza, sorveglia e collauda i lavori stessi.

Tali lavori dovranno ovviamente essere eseguiti prima di ogni altro intervento nei terreni degli Agglomerati Industriali, stante la necessità di disporre dei terreni stessi immuni da ogni pericolosità al riguardo.